

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE.

La presente legge sulla semplificazione intende principalmente contribuire a ridurre gli oneri amministrativi che gravano su cittadini e imprese, elevare la qualità della pubblica amministrazione, e favorire la competitività delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie.

La semplificazione risulta inoltre necessaria, non solo per ridurre i costi ed elevare la competitività, ma anche per combattere l'illecito e la corruzione.

La presente legge si propone anche di introdurre un'azione sistematica di valutazione dell'impatto legislativo e regolativo, di riduzione dei costi amministrativi e di riduzione e semplificazione delle norme e degli adempimenti amministrativi, così contribuendo l'Emilia-Romagna al conseguimento di obiettivi che sono anche previsti a livello nazionale ed europeo.

I capisaldi del processo di semplificazione introdotto dalla presente legge sono:

la definizione di principi di qualità della regolazione del processo legislativo, l'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione per le nuove leggi, al fine di esaminare effetti e costi di una norma considerando anche i benefici conseguenti alla sua applicazione; la previsione per le leggi e i procedimenti amministrativi della misurazione degli oneri amministrativi (la MOA), attraverso il modello definito con norme europee e l'introduzione di piani per la riduzione degli oneri in raccordo con la normativa nazionale e comunitaria.

A tutto ciò si aggiungono: il patto per le azioni concrete, stipulato con gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni, assieme alla diffusione delle migliori prassi; l'analisi e la valutazione permanente dei procedimenti amministrativi da parte del nucleo tecnico dell'amministrazione regionale, partendo da quelli più onerosi o con maggiori problemi nel rispetto dei tempi di legge; un tavolo permanente di confronto tra la Giunta regionale, le parti sociali, le istituzioni locali e le rappresentanze dei cittadini, supportato dal Nucleo tecnico; una sessione di semplificazione annuale presso l'Assemblea legislativa da tenere entro ottobre ogni anno, che intervenga nella revisione di norme e procedimenti vagliati dal tavolo permanente e coinvolga le Commissioni assembleari permanenti.

Passando brevemente in rassegna l'articolato della legge in esame, risulta che essa si compone di due titoli.

Nel Titolo I, all'articolo 1, sono enunciati quali principi fondamentali: la sussidiarietà, intesa come sussidiarietà verticale, la responsabilità, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'azione legislativa e amministrativa. È stata inoltre introdotta la possibilità, attraverso provvedimenti di Giunta, di regolare l'omogeneità delle

procedure prodotte dagli enti locali, sempre lavorando con un metodo cooperativo attraverso i patti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2.

Si sono meglio definite le modalità di concertazione con le rappresentanze sociali, attraverso il tavolo permanente per la semplificazione, indicato come luogo di confronto da cui parte il processo di valutazione e selezione dei procedimenti da sottoporre ad analisi, con il supporto del Nucleo tecnico individuato al medesimo articolo.

La composizione del Nucleo, definita dalla Giunta regionale, si avvale del contributo della partecipazione di altri enti coinvolti nel processo di semplificazione, e, sia per il tavolo sia per il Nucleo, non sono previsti costi aggiuntivi per la Regione.

Il Titolo II, dedicato alle "Misure di semplificazione per cittadini e imprese", definisce gli istituti di immediata applicazione nell'azione di semplificazione di norme e procedimenti. All'articolo 5, viene sancito il rispetto dei tempi di legge nella conclusione dei procedimenti amministrativi, sottolineando che tale istituto è elemento di valutazione delle professionalità e delle responsabilità dirigenziali nella pubblica amministrazione regionale e locale.

Viene inoltre indicata la realizzazione di una banca dati dei procedimenti della pubblica amministrazione in Regione, per consentire la piena accessibilità e tracciabilità di ciascun procedimento per cittadini e imprese. Si indica anche che i patti tra Regioni, enti locali e altre amministrazioni dovranno prevedere modalità di restituzione degli oneri amministrativi legati al procedimento, qualora non vengano rispettati i tempi di conclusione dell'iter a causa della Pubblica amministrazione.

All'articolo 7, si definiscono modalità per garantire applicazione e modulistica omogenee sul territorio regionale per procedure in capo a Regioni ed enti locali, e all'articolo 9, in virtù della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi testé indicata, si sancisce il divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 8, è fatto divieto di introduzione di nuovi oneri non compensati con nuove normative e all'articolo 10 si prevedono modalità semplificate per le aziende certificate, modalità che verranno individuate con provvedimenti di Giunta.

All'articolo 11, si fa riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione anche per le materie che riguardano questa legge verso enti locali inadempienti, che saranno esercitati in base all'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004.

All'articolo 12, infine, vengono individuati gli istituti della Conferenza dei servizi e del silenzio-assenso, come ambiti prioritari di lavoro per la prima sessione di semplificazione, da tenere entro il primo semestre 2012.

Con questo provvedimento legislativo, dunque, si consentirà alla nostra Regione di rispettare i termini dell'accordo siglato tra Stato e Regioni nel 2007, contribuendo, per la Regione Emilia-Romagna, all'obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento dei costi amministrativi.